

Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza 26 marzo 2018, n. 7425

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) dipendente di (OMISSIS) poi incorporata in (OMISSIS), aveva adito il Tribunale di Roma per impugnare il provvedimento del 24 dicembre 2008 con il quale (OMISSIS) Spa lo aveva destituito dal servizio con l'addebito di aver guidato, nei giorni 30 aprile e 28 maggio 2008, un autobus della (OMISSIS), incaricata da (OMISSIS) del servizio su alcune linee, avendo, peraltro, il (OMISSIS), richiesto ed ottenuto, per il giorno 30 aprile 2008 il congedo parentale.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda.

A seguito dell'impugnazione da parte del lavoratore, la Corte territoriale, con la sentenza n. 7938/2014, aveva confermato la decisione del primo Giudice condividendone il percorso motivazionale inerente alla violazione dell'obbligo di fedeltà e alla mancata ammissione di alcuni capitoli di prova testimoniale decisa dal Tribunale, perché irrilevanti, nel presupposto che rispetto alla gravità della condotta realizzata dal dipendente, inerente alla guida di autovettura in favore di altro vettore a cui lo stesso datore di lavoro aveva affidato in appalto il servizio, risultassero inconferenti circostanze quali la estraneità del (OMISSIS) alla compagine societaria della (OMISSIS), nonché la ragione della guida determinata dalla necessità di sostituire temporaneamente, a titolo di cortesia, altro autista assente.

Quanto al congedo parentale in cui si trovava il (OMISSIS) in uno dei due giorni in contestazione, lungi dall'essere una causa di attenuazione del fatto contestato, costituiva invece, a giudizio della Corte, un abuso della facoltà di non rendere la prestazione lavorativa in favore del datore di lavoro, in quanto risultava alterata la finalità stessa del congedo, diretto a consentire al lavoratore attività di rilevanza sociale giustificative della mancata prestazione lavorativa. La Corte riteneva infine non affievolito l'obbligo di fedeltà nel periodo di sospensione dal lavoro cui era stato sottoposto il ricorrente tra il primo ed il secondo episodio oggetto della contestazione.

Il (OMISSIS) impugnava la sentenza affidando il ricorso a 4 motivi.

L'(OMISSIS) resisteva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360,n.3, cpc, ed in particolare la violazione dell'art. 2697 cc , poiché' la Corte aveva ritenuto corretta la decisione del Tribunale sulla mancata ammissione dei capitoli di prova formulati dal ricorrente ai numeri 6),7), ed 8) del ricorso, in quanto irrilevanti le circostanze dedotte e, con riguardo al capitolo n. 8), irrilevante ed inammissibile lo stesso perché' valutativo.

I tre capitoli in questione, correttamente riportati nel corpo del ricorso, hanno riguardo a circostanze quali l'assenza di legami giuridici tra il ricorrente e la (OMISSIS) (lo stesso non è socio e non è dipendente), nonché' la natura gratuita ed a titolo di cortesia della prestazione di guida effettuata nei giorni contestati.

Il motivo risulta infondato avendo, il Giudice del gravame, fatta corretta applicazione della norma ritenuta violata. La Corte territoriale ha infatti esercitato il potere-dovere di ammettere solo i capitoli di prova ritenuti rilevanti, secondo quanto prescritto dall'art. 183 c.p.c., ed ha altresì fornito adeguata motivazione sulla scelta operata, dettata dalla non inferenza delle circostanze dedotte, rispetto alla scelta espulsiva adottata dal datore di lavoro. La destituzione era stata infatti determinata dalla violazione dell'obbligo di fedeltà consistito nella prestazione di guida svolta in favore di altro vettore e in concomitanza della fruizione del congedo parentale, e rispetto a tali circostanze, nessun rilievo

poteva assumere la esistenza o meno di rapporti giuridici tra il ricorrente e la (OMISSIS), o anche la natura meramente gratuita della prestazione effettuata.

Il motivo deve essere rigettato.

2) Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., con particolare attenzione all'art. 45, n. 2, n. 6 e n. 8 del regolamento allegato

a) al R.D. n. 148/1931, nonché dell'art. 2106 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2105, 1175, 1375 c.c.

Con tale censura il ricorrente ha lamentato in particolare la violazione del disposto dell'art. 45 del Regio Decreto richiamato, allorché' prevede, ai punti 2), 6) e 8), le ragioni che possono determinare la destituzione. Tra queste, ritiene il (OMISSIS), non è presente la "grave violazione del vincolo fiduciario", assunta dalla Corte di Appello quale ragione fondante il licenziamento-destituzione e ricollegata, dalla stessa, al più generale obbligo di fedeltà. Con riguardo a questo ha poi soggiunto che, stante la condizione di sospensione del rapporto di lavoro con l' (OMISSIS) in cui si trovava il ricorrente al momento della guida "sotto accusa", alcun obbligo di fedeltà risultava violato anche in ragione della qualità delle mansioni svolte in (OMISSIS) non di elevato grado, e quindi della maggiore tenuità e consistenza della fedeltà richiesta, nonché' della assenza di ogni profilo di concorrenza tra le attività dell' (OMISSIS) e della (OMISSIS).

Come questa (OMISSIS) ha già avuto modo di statuire (cfr., ex aliis, Cass. n. 8711/2017; Cass. n. 14249/15; Cass. n. 144/15; Cass. n. 25161/14; Cass. n. 6501/13; Cass. n. 5629/2000), l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., integrato dai generali doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nello svolgimento del rapporto contrattuale, deve intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l'inserimento del dipendente nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.

Certamente l'attività di guida, già costituente il contenuto pieno della prestazione alle dipendenze di (OMISSIS), se svolta in favore di altro vettore, peraltro legato ad (OMISSIS) da un rapporto di appalto, e durante una giornata di congedo parentale, evidentemente finalizzata per volontà legislativa allo svolgimento di attività familiari a rilievo costituzionale, risulta coerentemente valutata dalla Corte territoriale secondo i parametri dell'obbligo di fedeltà e del principio di correttezza e buona fede.

La determinazione del Giudice di appello risulta peraltro in linea con l'ulteriore connotazione dell'obbligo di fedeltà non scollegato, nel suo contenuto, dalla concreta attività lavorativa svolta, dalla sua potenziale conflittualità con quella oggetto della prestazione principale e dalle caratteristiche assunte dall'oggettivo comportamento del lavoratore. La assoluta coincidenza delle mansioni svolte e quindi l'utilizzo del bagaglio professionale acquisito e perfezionato presso (OMISSIS) (Cass. n. 7021/2011, Cass. n. 5691 del 2002, Cass. n. 13329 del 2001, ma già Cass. n. 6381 del 1981), nonché' la permanenza dell'obbligo di fedeltà anche nel tempo di sospensione del rapporto, sostanziano il comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede considerato dalla Corte territoriale ed escludono ogni violazione da parte del Giudice delle norme poste a presidio di quei principi.

3) Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell'art. 360 n. 3) c.p.c. con riferimento all'art. 45 del R.D. n. 148/1931, all'art. 14 del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatorie dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione, all'art. 2106 c.c., all'art. 7 legge n. 300/70 e all'art. 2119 c.c.

La censura, attinente alla motivazione della sentenza della Corte territoriale ed alle ragioni accertative della legittimità del recesso, risulta infondata allorché' si consideri che, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, l'art. 45 n.2 R.D. n. 148/31 tra le cause di destituzione prevede l'adoperare artifici (quale è il finto congedo parentale) da parte del dipendente per procurarsi indebiti

vantaggi (quale l'ulteriore prestazione di lavoro anche se a titolo di cortesia amicale). La disposizione costituisce quindi concreta applicazione dei principi inerenti al dovere di fedeltà e degli obblighi di non violazione del vincolo fiduciario cui la Corte territoriale fa riferimento nella valutazione effettuata, anche allorché' considera la gravità del comportamento del lavoratore ai fini della valutazione della intensità della lesione e della conseguente congruenza della sanzione.

Peraltro, in punto di vizio riscontrabile nella motivazione della sentenza, anche prospettato dalla parte ricorrente, quale violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c., con particolare riferimento all'art. 132, n. 4 c.p.c., pur attenendo ad un profilo eventuale di errore in procedendo (art. 360 n. 4 cpc), deve richiamarsi quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014, secondo la quale La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Deve quindi ritenersi escluso dal giudizio affidato al Giudice di legittimità la valutazione della sufficienza o meno degli elementi di fatto scrutinati dalla Corte territoriale in ordine alla gravità del comportamento addebitato al ricorrente ed alla adeguatezza della scelta espulsiva, trattandosi di questioni che implicano un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del contro ricorrente, liquidate in complessivi E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per esborsi spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma in camera di consiglio in data 6 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2018.